



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 418

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Colman e Finco

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLE PRESTAZIONI
PROFESSIONALI**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 6 dicembre 2018.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Relazione:

Con la presente proposta di legge si intende promuovere la tutela delle prestazioni professionali e il rispetto del principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti. Inoltre, allo scopo di uniformare l'attività amministrativa della Regione del Veneto, delle Amministrazioni pubbliche e delle società partecipate operanti nel territorio regionale, appare opportuno introdurre apposite disposizioni attuative delle norme statali in materia di equo compenso delle prestazioni rese dai professionisti nei vari settori di competenza.

Tale iniziativa muove dalla necessità di superare un fenomeno che, negli ultimi anni, anche per effetto dell'abolizione dei tariffari, ha caratterizzato le procedure di affidamento di servizi professionali e che ha visto molte amministrazioni prevedere compensi talvolta non correttamente parametrati alla qualità e quantità delle prestazioni richieste o addirittura compensi simbolici. Si è qui, pertanto, ritenuto che il valore sociale ed economico delle prestazioni professionali, debba essere pienamente riconosciuto dalle amministrazioni pubbliche, e non solo, che devono, quindi, impegnarsi a dare piena applicazione al principio dell'equo compenso nelle procedure di affidamento e nell'esercizio delle proprie funzioni amministrative.

In tal senso, lo spunto è offerto soprattutto dalle norme, recate all'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e dall'articolo 13 bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, introdotto dall'articolo 19 quaterdecies del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, che sono finalizzate al superamento di comportamenti amministrativi che prevedono compensi non parametrati alla quantità e qualità delle prestazioni professionali richieste, se non addirittura caratterizzate da compensi irrisori o simbolici.

Pertanto, anche al fine di introdurre nel nostro territorio procedure amministrative omogenee, si propone l'adozione della presente legge regionale composta di 5 articoli che focalizzano rispettivamente le Finalità (articolo 1), i Compensi professionali (articolo 2), le Procedure concorsuali (articolo 3), l'avvio dei procedimenti su istanze, a qualsiasi titolo, presentate (articolo 4) e la Neutralità finanziaria in quanto la presente proposta di legge non prevede oneri a carico della Regione.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Art. 1 - Oggetto e finalità.

1. La Regione del Veneto, nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficienza, promuove la tutela delle prestazioni professionali e il rispetto del principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti.

2. La presente legge detta indirizzi per l'attuazione omogenea delle disposizioni statali in materia di equo compenso per i servizi professionali forniti alla Regione del Veneto, alle Amministrazioni pubbliche e alle società partecipate dalle stesse, operanti nel territorio regionale.

Art. 2 - Compensi professionali.

1. I compensi per le prestazioni fornite dai professionisti nelle materie tecniche o giuridiche sono improntati all'equo compenso commisurato al livello qualitativo e quantitativo della prestazione o dell'attività richiesta, in attuazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice degli appalti", dell'articolo 13 bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, introdotto dall'articolo 19 quaterdecies del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172 e dei decreti ministeriali che fissano i parametri da utilizzare nella liquidazione dei compensi da parte degli organi giurisdizionali.

Art. 3 - Procedure concorsuali.

1. Nelle procedure concorsuali per l'affidamento degli incarichi professionali, i compensi di cui all'articolo 2, sono utilizzati quale criterio o base di riferimento per determinare l'importo a base di gara, con esclusioni di prestazioni di servizi aggiuntivi a titolo gratuito o di importo irrisorio.

2. Nella predisposizione del contratto di affidamento dell'incarico professionale non è in alcun modo consentito l'inserimento di clausole vessatorie, come disposto dall'articolo 13 bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Art. 4 - Avvio procedimenti su istanze, a qualsiasi titolo, presentate.

1. L'avvio del procedimento amministrativo su istanze presentate, a qualsiasi titolo, alle amministrazioni regionali, provinciali o comunali del territorio regionale, è subordinato alla dimostrazione da parte del richiedente di aver pagato o essersi obbligato a pagare, l'eventuale prestazione professionale richiesta secondo i criteri recati nell'articolo 2.

2. Nel caso di prestazione a carattere tecnico, il pagamento delle competenze professionali di cui al comma 1 è comunque subordinato alla verifica dell'idoneità del progetto tecnico presentato da parte delle strutture regionali.

Art. 5 - Neutralità finanziaria.

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità.....	3
Art. 2 - Compensi professionali.....	3
Art. 3 - Procedure concorsuali.....	3
Art. 4 - Avvio procedimenti su istanze, a qualsiasi titolo, presentate..	3
Art. 5 - Neutralità finanziaria.....	3